DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Art. 4

Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

L'insieme delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», e' finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:

a) iniziative in ambito multilaterale;

b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;

d) iniziative finanziate con crediti concessionali;

e) iniziative di partenariato territoriale;

f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;

g) contributi ad iniziative della societa' civile di cui al capo VI.

Versione in vigore dal 29 agosto 2014, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
Estremi	Legge 11 agosto 2014, n. 125
Capo	II — Ambiti di applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-generale-sulla-cooperazione-internazionale-per-lo-sviluppo/art-4-ambiti-di-applicazione-della-cooperazione-pubblica-allo-sviluppo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it